



**COMUNE DI ARGENTA**  
Provincia di Ferrara

**ORDINANZA N. 35 DEL 22/08/2018**

**OGGETTO:** ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE PER TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETÀ PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ARGENTA. APPLICAZIONE DPR 753/80

**IL SINDACO**

**VISTA** la nota della RFI Spa - Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Territoriale di Bologna – Via G.Matteotti, 5 40129 Bologna , prot. RFI.- DPRDTP\_BO\A001 1\P\18\0004483 del 03/08/2018 assunto agli atti del Comune di Argenta con prot. Unione Valli e Delizie n. 19838 del 03/08/2018, avente ad oggetto "Richiesta Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria", nella quale si demanda al Sindaco, l'opportunità di emettere ordinanza specifica nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie all'osservanza scrupolosa delle distanze di sicurezza previste agli artt. 52 e 55 del DPR 753 dell'11/07/1980, in merito alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria.

**VISTO** l'art. 52 del DPR n.753 dell'11/07/1980 che recita: "Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi. Muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei".

**VISTO** l'art. n.55 del DPR n.753 dell'11/07/1980 che recita: " I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale".

**CONSIDERATI** i rischi di:

- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
- pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede ferroviaria, che può provocare oltre ad interferenza con alla circolazione ferroviaria;
- possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste.

**RITENUTO** opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, ivi comprese le proprietà di questa Amm.ne Comunale, relativamente alle disposizioni normative sopra citate.

**VISTO** l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000.

**VISTA** la L. n.689/81 e successive modificazioni.

### **ORDINA**

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Argenta, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare gli eventuali fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli art. 52 e 55 del DPR 753/80, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Argenta, al fine di scongiurare possibili situazioni di pericolo per la circolazione dei treni;

A tutti i soggetti sopra nominati di mantenere permanentemente curato il verde nelle aree di propria competenza ottemperando in via continuativa a quanto previsto agli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753/80.

### **DISPONE**

Che la presente venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente e sul sito web del Comune;
- adeguatamente divulgata mediante gli organi di stampa e informazione;
- trasmessa in copia a RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato italiane – Via G. Matteotti, 5 – 40129 Bologna;
- trasmessa per conoscenza a:
  - Corpo Unico di Polizia Locale Unione Valli e Delizie;
  - Regione Carabinieri Forestale "Emilia Romagna" - Stazione di Comacchio;
  - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara.

### **RENDE NOTO**

- che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 38 e 63 (e successive modifiche art 32 L. 689/81) e del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
- che il/i proprietario/i interessato/i saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa della inottemperanza alla presente.
- che il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
- che le forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

### **AVVERTE**

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- ricorso al TAR dell'Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio del Comune.

**IL SINDACO**

Antonio Fiorentini

